



L'IMPUTATO INDIFENDIBILE

di Tommaso Servetto

Il Signor Corona Virus nato in Cina, in data da stabilirsi, difeso d'ufficio da un pool di esperti, è citato per il giudizio immediato avanti il Tribunale del Popolo Italiano per rispondere dei seguenti reati commessi sul territorio italiano dal 23/2/2020 ad oggi:

a) **Strage:** per aver compiuto atti idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità causando migliaia di morti. Con le aggravanti di avere approfittato, in relazione alle RSA, di circostanze di età, di tempo e di luogo da ostacolare la privata difesa.

b) **Sequestro di persona e riduzione in schiavitù:** per aver sequestrato nelle proprie abitazioni milioni di cittadini italiani esercitando su di essi poteri corrispondenti al diritto di proprietà. Con l'aggravante di trovarsi illegalmente in territorio italiano.

c) **Attentato contro la Costituzione dello Stato:** per avere, compiuto con atti violenti, fatti diretti a mutare la Costituzione dello Stato travolgendo i principi costituzionali previsti dagli artt: 13 la libertà personale è inviolabile; 16 diritto di ogni cittadino di soggiornare e circolare liberamente sul territorio italiano; 17 diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente; 19 diritto di professare la propria fede ed esercitare il culto; 24 tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

d) **Intralcio alla giustizia:** per avere di fatto impedito l'amministrazione della giustizia imponendo la chiusura di tutti i Tribunali italiani non consentendo a tutti i cittadini italiani l'esercizio del diritto previsto dall'art. 24 della Costituzione. Con l'aggravante di assicurare ad altri l'impunità per altri reati.

e) **Avere fatto mancare i mezzi di sussistenza** a migliaia di giovani avvocati, e anche non più giovani, privandoli di ogni risorsa economica e della possibilità di svolgere ogni attività professionale idonea a procurarsi il reddito di sopravvivenza. Con l'aggravante di avere cagionato un danno di particolare gravità e di avere commesso il reato di assicurarsi l'impunità degli altri reati.

L'imputazione potrebbe essere più lunga, ma credo ve ne sia a sufficienza per una condanna esemplare dell'imputato il quale, trovandosi ancora in libertà, potrebbe combinare altri guai dai quali bisogna pararsi con giudizio.

Quelli che per deviazione professionale mi stanno più a cuore sono gli ultimi due capi di imputazione poiché ritengo che se riuscissimo ad evitare la reiterazione di questi reati sarebbero più facilmente contenibili anche gli altri. Ovviamente per fronteggiarli occorre dotarsi di armi proprie come maschera, disinfettante, che si reperiscono sul mercato, ma soprattutto di organizzazione, innovazione e inventiva.

Occorre, a mio avviso, ripensare all'organizzazione delle nostre attività diminuendo gli accessi in Tribunale ed utilizzando più agevolmente l'informatica. Il Civile sul punto è già molto avanti, occorre adeguare il Penale consentendo i depositi di atti a mezzo di PEC ed anche l'esame dei fascicoli dal proprio studio tramite TIAP con istanza di visibilità.

Molte attività di udienza potrebbero svolgersi in video conferenza. Penso alle udienze filtro, alle udienze in Camera di Consiglio, alle udienze preliminari e molto altro ancora. Ciò

che, per ovvi motivi, non può svolgersi da remoto è il dibattito ma non bisogna utilizzare questo argomento per impedire ogni innovazione; occorre adattarsi ad un nuovo modo di svolgere la professione che sarà nel tempo affinato e arricchito e come tutto ciò che è nuovo deve essere collaudato.

Quello che è certo è che non ci può essere abdicazione della giustizia solo perché l'invisibile imputato vuole farla da padrone.

Uno Stato democratico si fonda sulla giu-

**ANNO X
MAGGIO 2020**

**EDIZIONE STRAORDINARIA
EMERGENZA COVID 19**

stizia e, ci ricorda la Costituzione, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Se ciò non sarà possibile perché il Tribunale è inaccessibile non si procurerà solo un danno al cittadino e agli avvocati che si vedono impediti a tutelare e rappresentare il cittadino, ma vi sarà

un danno sociale rilevantissimo.

Il Signor CORONA VIRUS è aggressivo e fa paura ma non è intelligente e noi con giudiziosa intelligenza lo isoleremo proprio come mi insegnava mio nonno che ripeteva: "La paura fa buté giudissi" (La paura fa mettere giudizio) e non ci faremo fermare da un microbo.

Il processo penale da remoto: una questione aperta

di Flavio Campagna

In questo periodo di straordinaria intensità, mancava il processo penale da remoto a scaldare gli animi della avvocatura e della magistratura che, sul tema, sono parse molto distanti, ma anche divise al loro interno.

In generale, ritengo molto pericoloso gettare le basi per riforme strutturali della giustizia (e di quella penale in particolare) in momenti come quello che stiamo vivendo. L'eccezionalità dell'attuale periodo, che ha stravolto e ancora stravolge le nostre esistenze, non ci consente un approccio lucido e sereno alle questioni che la giustizia pone e non può essere il contesto in cui muoversi per modificare le "regole del gioco". Non so cosa ci aspetti e come sarà il prossimo futuro ed è possibile che sia diverso da quello che potevamo immaginarci sino a qualche settimana fa ma, quel che è certo, è che richiederà un periodo di adattamento che ci vedrà impegnati nella ricerca di un nuovo punto di equilibrio. Solo allora potremo affrontare con la giusta obiettività la questione giustizia.

Ovviamente non si può non essere contrari al processo penale da remoto: faccio davvero fatica ad accettare l'idea di una difesa penale esercitata stando seduti alla scrivania. Non mi dilungo sulla infinità di situazioni processuali per le quali l'attività da remoto sarebbe inaccettabile. Non si può e non si deve accettare l'idea che il giudice non guardi negli occhi l'imputato e la persona offesa nel momento in cui si pronuncia nel nome del popolo italiano.

L'attuale momento impone però di trovare una soluzione temporanea che consenta la ripresa della attività giudiziaria ordinaria (fino ad ora limitata a

quella indifferibile ed urgente) chiedendosi quali attività processuali sarebbe accettabile compiere a distanza.

In questa fase eccezionale (ma solo perché trattasi di momento emergenziale) si potrebbe ipotizzare una interlocuzione fra il giudice e le parti sulla disponibilità alla celebrazione da remoto di quelle attività giudiziali che non necessitano di una articolata attività difensiva: i procedimenti camerati (incidenti di esecuzione, opposizioni ad archiviazione, patteggiamenti di non particolare delicatezza, udienze preliminari che non necessitano di attività istruttorie.); le udienze filtro di mera raccolta delle richieste di rito alternativo, di rinvio preliminare o di celebrazione del dibattimento; le udienze di approvazione del percorso di messa alla prova e quella della successiva verifica; i procedimenti d'appello in camera di consiglio (salvo che il difensore motivi l'esigenza di discussione orale dei motivi), quelli in cui si può limitare al richiamo ai motivi ovvero quelli di applicazione della pena ex art.599 c.p.p..

I recenti protocolli torinesi fra Ordine, Camera Penale e Uffici Giudiziari hanno cercato di dare una risposta alla domanda di ripresa della attività giudiziaria scegliendo una strada diversa da quella da me suggerita ovvero prevedendo in determinati casi (nella sostanza quelli sopra indicati) l'alternativa secca fra attività puramente cartolare e attività in presenza (quindi nulla da remoto).

La discussione è quindi ancora aperta, ma il tempo e il graduale ritorno alla normalità non potranno che essere utili per vivere il confronto sul futuro processo penale con la giusta obiettività.

Rapporti tra genitori separati nell'epoca del Coronavirus

di Laura Peyra

La grave emergenza sanitaria determinata dal Covid 19 ha purtroppo esplicitato i suoi nefasti effetti anche sui rapporti personali patrimoniali e non, con particolare riferimento ai genitori separati.

Oltremodo complicata è diventata la gestione degli incontri dei figli minori con il genitore non affidatario - o non collocatario - e segnatamente la problematica inerente l'ammissibilità dei trasferimenti dei minore per l'esercizio del diritto di visita.

Il Tribunale di Milano con provvedimento in data 11/3/2020 rigettava l'istanza proposta in via d'urgenza dalla madre volta ad ottenere che i figli rientrasero immediatamente presso l'abitazione materna, allontanandosi dalla residenza del padre fuori Milano. Il Tribunale adito, pronunciandosi inaudita altera parte, disponeva che le parti si attenessero alle condizioni di cui al verbale di separazione, ritenendo che

nei "comprovati motivi di assoluta urgenza" rientri il diritto di visita del genitore separato che è pertanto legittimato a spostarsi da un Comune ad un altro a tal fine.

Ovviamente, fermo restando il diritto di visita del genitore non collocatario e del minore a mantenere i rapporti stabili con entrambi i genitori, occorre bilanciare tali diritti con il diritto alla salute ed adottare tutte le possibili cautele a tutela della salute nel supremo interesse del minore.

Di diverso avviso il Tribunale di Verona, che con decreto n. 1793/2020 in data 10/3/2020, ha ritenuto di sospendere momentaneamente le visite tra i minori e il padre, residente in Emilia Romagna in zona sottoposta a misure restrittive negli spostamenti, con possibilità per il padre di sentire quotidianamente le figlie via skype (o altri sistemi audiovisivi) senza l'interferenza di altre persone.

Nello stesso senso la

decisione della Corte d'Appello di Bari, che con decreto in data 26/3/2020 ha deciso di sospendere le visite con il genitore residente in diverso Comune al fine di mantenere il più possibile le condizioni di sicurezza e prudenza e nel rispetto delle limitazioni alla circolazione delle persone previste per la tutela del diritto alla salute.

Infine il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 7/4/2020, ha imposto ad una madre separata che si trovava in vacanza in Trentino di riportare il figlio minore a Roma per incontrare il padre, nel rispetto dei concordati diritti di visita previsti in sede di separazione, chiarendo che "la frequentazione padre-figlio non espone il minore ad alcun rischio, che non sia quello generale legato all'emergenza sanitaria, anzi la città di Roma appare meno rischiosa rispetto al Trentino Alto Adige, che è più vicino alla Lombardia e al Veneto,

regioni maggiormente colpite dall'epidemia da Covid 19".

Dunque l'epidemia non può venire strumentalizzata per limitare il diritto di visita dei genitori.

Mentre le contrastanti e altalenanti pronunce giurisprudenziali troveranno auspicabilmente maggiore uniformità a seguito degli ultimi provvedimenti adottati con il D.P.C.M. del 26/4/2020, in vigore dal 4/5 p.v., che dovrebbe almeno su questo punto risolvere il problema, anche l'aspetto economico esplica gravi ripercussioni sulle famiglie dei genitori separati.

Ed infatti la chiusura temporanea di numerosissime attività lavorative ha comportato le ben note conseguenze sul piano finanziario e reddituale, tra le quali la difficoltà o l'impossibilità di corrispondere al coniuge separato o divorziato l'importo previsto a titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori.

La violazione di tale

obbligo, che permane anche in caso di gravi difficoltà, determina pesanti conseguenze sia sul piano civile sia su quello penale, pur trattandosi di una impossibilità sopravvenuta non imputabile alla parte debitrice, come previsto dagli artt. 1256 e 1258 c.c., trattandosi con tutta evidenza di una causa di forza maggiore.

In tali casi è dunque indispensabile, ove le parti non raggiungano un ragionevole accordo per modificare l'entità del contributo economico, da formalizzare eventualmente con l'ausilio della negoziazione assistita, ricorrere in via di urgenza al Tribunale affinché vengano adottati i provvedimenti più tutelanti per i minori nel rispetto della mutata situazione economica del genitore tenuto al contributo.

Ad oggi, infatti, non è stato ancora posto in atto alcun intervento governativo o parlamentare per regolamentare la gravissima problematica.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Edda Barbero - Flavio Campagna - Marino Careglio
Chiara Cogno - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

L'organismo di vigilanza ai tempi del Covid 19

di Roberta Maccia

Al fronte dei provvedimenti legislativi che si sono succeduti negli ultimi mesi ed in vista delle prossime riaperture, l'azienda deve predisporre un programma di iniziative e di misure di prevenzione (adottate ed in corso di attuazione) finalizzate a mitigare il rischio di reato, in modo che il livello di rischio sia nuovamente accettabile (pur nella consapevolezza che in questa situazione 'extra-ordinaria' il livello di rischio accettabile è necessariamente modificato).

E' opportuno che l'OdV manifesti la propria presenza incontrando 'virtualmente' il Datore di lavoro ed i responsabili dei settori aziendali. A tale proposito, non andranno presi in considerazione solo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (maggiormente evidenti), ma occorrerà verificare tutti i rischi, compresi quelli che 'prima del Covid 19' non erano stati ritenuti sussistenti ovvero erano stati ritenuti poco incidenti (si pensi ai reati informatici legati al fenomeno dello

smart working). Sarà fondamentale intensificare ed aggiornare i flussi informativi, pur continuando a ricevere ed analizzare eventuali segnalazioni di Whistleblowing; occorrerà valutare l'aggiornamento del Risk Assessment e delle procedure (dedicando una maggiore attenzione al loro rispetto, in un momento in cui v'è comprensibilmente una maggiore tendenza all'illecito per 'tirare avanti') e, conseguentemente, un eventuale adeguamento formale del Modello Organizzativo.

Sarà utile confrontare il 'Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro', sottoscritto il 24.04.2020 (integrazione del Protocollo 14.03.2020) ed il 'Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione', datato 22.04.2020, stilato dall'INAIL.